



# Studio Legale Baffa

\*\*\*\*

Il delicatissimo tema della sottrazione internazionale di minori, disciplinato dalla Convenzione dell'Aja del 1980, ratificata con [L. 15 gennaio 1994, n. 64](#), tocca molto da vicino gli onori della cronaca. Il tasso di crescita di tali delitti (previsti e puniti dagli artt. 573 e 574 del Cod. Pen.) è in netto rialzo, sia per ciò che concerne il delitto cd. passivo (ossia minore italiano che viene portato all'estero) e sia per ciò che concerne il delitto cd. attivo (ossia minore straniero che viene portato in Italia).

Ora, i mezzi di tutela per il genitore che, nell'ipotesi di cui all'art. 574, si veda "rapire" il figlio o i figli dal coniuge per condurli all'estero, sono complessi e di non rapida definizione.

Intanto, viene richiesto al coniuge/vittima di inoltrare apposito procedimento presso l'Autorità centrale presso il Ministero della Giustizia in Roma, Dipartimento servizi minorili. A seguito di contatto, anche telefonico o telematico, l'Autorità centrale invierà un apposito modulo da compilare in italiano e nella lingua straniera del Paese ove si presume (o si sappia con certezza) sia stato portato il minore.

A tale modulistica andranno allegati i certificati di nascita, residenza, stato di famiglia e cittadinanza del minore e dei coniugi, sia in italiano che tradotti nella lingua suindicata, oltrechè copie dei documenti di riconoscimento e fotografia recente del minore sottratto.

È ben arduo, quindi, il compito del genitore il quale, oltre a vedersi sottrarre il figlio, deve accollarsi altresì una procedura burocratica decisamente estenuante.

Una volta compilato tale modulo ed allegati i documenti richiesti, il procedimento è formalmente aperto e si resta in attesa che l'Autorità centrale comunichi il referente per l'Italia.

Una volta incardinato il procedimento, il genitore/vittima dovrà ricorrere all'ausilio di un legale, di regola del luogo ove si svolga il processo (ad es. se il minore è stato portato a Monaco di Baviera, il legale dovrà quantomeno essere tedesco). È la stessa Autorità centrale a preavvertire il genitore/vittima, quantificando altresì in misura forfettaria i costi del giudizio (circa 1.500,00 Euro).

Al genitore/vittima, inoltre, verrà richiesto se vuole avvalersi di due opportunità: la prima è quella di ricorrere ad un tentativo di conciliazione che, seppure in minima parte, potrebbe portare al ravvedimento del sottraente. La seconda è quella di potersi avvalere, difettando i mezzi economici, del gratuito patrocinio.

A tal uopo, fatta apposita richiesta scritta, al genitore istante viene inviata una seconda modulistica, di gran lunga più complessa della



Viale Kennedy, IV Trav. Scala D, Metropolis, 87036 Rende (CS)

Tel. e Fax 0984/466-466; Cell. 347/6343630

E-Mail: [avvbaffav@tin.it](mailto:avvbaffav@tin.it) Web: [www.studiolegalebaffa.it](http://www.studiolegalebaffa.it)



## Studio Legale Baffa

prima, da compilare esclusivamente nella lingua del Tribunale procedente (nell'esempio, in tedesco).

Vengono richiesti dati economici e contabili del richiedente, del genitore sottraente e del minore, analitiche indagini circa la proprietà di immobili, mobili registrati nonché titoli ed azioni od altri tipi di rendite. Anche qui, la compilazione in lingua straniera non lascia molto margine al genitore/vittima, il quale si troverà spiazzato da talune richieste precise ed analitiche.

Tuttavia, a seguito dell'avvio del procedimento, in ipotesi di tentativo di conciliazione fallito, il genitore sottraente verrà invitato a nominare un proprio legale, con il quale affrontare il procedimento.

Al termine del procedimento di I grado, è prassi comune un appello immediato, il quale analizzi nuovamente le prove a carico e a discarico, senza per ciò stesso costituire un vero e proprio gravame, ossia un nuovo processo.

È chiaro che l'analisi verterà principalmente sulla illiceità dell'espatrio e sulla mancanza di consenso data dall'altro coniuge, la quale può essere fornita con ogni mezzo.

Verrà analizzata altresì la cd. residenza abituale del minore, intesa sia dal punto di vista del domicilio stricto sensu e sia con riferimento alla sede degli affetti e dei percorsi formativi (Cass. civ. Sez. I Sent., 15-02-2008, n. 3798).

In genere, a tale procedimento se ne affianca un altro in territorio nazionale, vale a dire la separazione dei coniugi con addebito.

Costituisce, questa, la normale sequenza del procedimento introdotto presso le Autorità centrali internazionali.

In genere, e sempre per prassi consolidata, è preferibile non agire nei confronti del sottraente dal punto di vista penale, ossia con una notizia di reato ai sensi e per gli affetti dell'art. 574 CP. E ciò con l'unico scopo di non vanificare gli sforzi del tentativo di conciliazione, che potrebbero, sebbene sia molto raro, portare al rimpatrio volontario del minore.

Altra prassi, seppure decisamente difficile da seguire, è data dal fatto che l'Autorità centrale nazionale scongiura ogni tentativo da parte del genitore/vittima di recarsi all'estero per riappropriarsi del minore sottratto, od anche soltanto al fine di poterlo vedere per sincerarsi della sua buona salute.



Viale Kennedy, IV Trav. Scala D, Metropolis, 87036 Rende (CS)

Tel. e Fax 0984/466-466; Cell. 347/6343630

E-Mail: [avvbaffav@tin.it](mailto:avvbaffav@tin.it) Web: [www.studiolegalebaffa.it](http://www.studiolegalebaffa.it)



## Studio Legale Baffa

In primis, infatti, gli atti impulsivi non portano in genere a conseguenze ottimali, ed in alcuni casi sono addirittura catastrofiche quanto al risultato. In secundis, l'atteggiamento del genitore/vittima di recarsi presso il minore all'estero potrebbe essere interpretato come accondiscendenza per lo stato di cose, ovvero quale acquiescenza tacita alla nuova situazione. Ciò, seppure non corrispondente al vero, porterebbe al vanificarsi degli sforzi del genitore/vittima il quale si vedrebbe soccombente, senza colpa, proprio nei propri diritti.

Il procedimento tutto si chiude, in genere, entro 4 mesi, ma è ovvio che fattori contingenti possono far variare e slittare tale termine (ad es. lo Stato estero non possiede un efficiente apparato burocratico/giuridico). Tuttavia, in assenza di eventi inaspettati ed imprevedibili, la sentenza è a favore del ricorrente ed il minore viene forzatamente rimpatriato, accompagnato questa volta dal genitore/vittima, il quale avrà l'onere (ma anche il grandissimo piacere) di andare a prenderlo presso lo stato estero ove si trova.

Avv. Valeria Baffa



Viale Kennedy, IV Trav. Scala D, Metropolis, 87036 Rende (CS)

Tel. e Fax 0984/466-466; Cell. 347/6343630

E-Mail: [avvbaffav@tin.it](mailto:avvbaffav@tin.it) Web: [www.studiolegalebaffa.it](http://www.studiolegalebaffa.it)